

Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 14 novembre 2018, ha approvato le determinazioni riguardanti il punteggio delle cause, il contributo delle parti, le perizie, le rogatorie e i costi ammissibili a contributo per le sedi in relazione ai Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 29 novembre 2018, prot. n. 800/2018, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione delle determinazioni;*
- il testo delle determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

Promulgazione delle determinazioni

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 800/2018

Il Presidente

- viste le determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi degli articoli 3, 5, 6 e 9 delle *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, nella sessione del 14 novembre 2018;

- ai sensi dell'articolo 27, lettera *a*) dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della CEI,

emana il seguente
DECRETO

Le determinazioni riguardanti il punteggio delle cause, il contributo delle parti, le perizie, le rogatorie e i costi ammissibili a contributo per le sedi in relazione ai tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 novembre 2018, sono promulgate, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* e sul sito istituzionale della CEI (www.chiesacattolica.it), disponendo che entrino in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 29 novembre 2018

GUALTIERO CARD. BASSETTI
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve
Presidente

✠ STEFANO RUSSO
Vescovo di Fabriano - Matelica
Segretario Generale

Testo delle determinazioni

Conferenza Episcopale Italiana

DETERMINAZIONI RIGUARDANTI I TRIBUNALI ECCLESIASTICI ITALIANI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

1) DETERMINAZIONE CIRCA I CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE CAUSE TERMINATE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 3, § 3, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si stabiliscono i seguenti criteri, espressi nella forma del punteggio, per la valutazione economica delle cause terminate, cioè delle cause con sentenza o decreto di archiviazione depositati in cancelleria nell'anno di riferimento:

<u>Tipologia di causa</u>	<u>Punti</u>
Causa con procedura <i>brevior</i>	3
Causa ordinaria	12
Causa documentale	3
Appello rinviato a procedura ordinaria	12
Appello con conferma sentenza primo grado	3
Causa archiviata o perenta (con fase istruttoria iniziata) o definita con decreto	9
<u>Correttivi</u>	
Causa con perizia (anche se presenti più perizie)	+3
Causa con opposizione tra le parti	+3
Causa con assegnazione del gratuito patrocinio	+3

2) DETERMINAZIONE CIRCA IL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE PARTI PER CONCORRERE ALLE SPESE GIUDIZIALI E L'ESENZIONE E RIDUZIONE DELLO STESSO

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 6, §§ 2 e 3, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si stabilisce la seguente misura quale contributo dovuto dalle parti per concorrere alle spese giudiziali:

Per il processo *brevior*
Complessivamente per parte attrice e parte convenuta € 525,00

Per il processo ordinario
Parte attrice € 525,00
Parte convenuta (se costituita con patrono) € 262,50

La diocesi che trasmette il libello al Tribunale interdiocesano ritenendo che non sussistono i presupposti per il processo *brevior*, versa al Tribunale interdiocesano stesso il contributo che aveva ricevuto dalle parti, detratto l'importo di € 150,00 forfettariamente imputabile agli oneri sostenuti per l'istruzione della pratica.

La parte convenuta, se si costituisce in giudizio solo in sede di appello o per la presentazione dello stesso, versa il contributo al tribunale di appello.

Le parti sono rese partecipi, nei modi descritti nel regolamento, dell'obbligo morale per i fedeli abbienti di contribuire con una sovvenzione liberale, aggiuntiva rispetto al contributo per l'introduzione della causa, alla copertura parziale del costo effettivo della causa (cfr art. 6, § 2), mediante un versamento che può essere effettuato sul "Fondo tribunali per i meno abbienti" istituito presso la CEI.

Per la esenzione o la riduzione del contributo si stabiliscono, ai sensi dell'articolo 6, § 3, delle *Norme*, i seguenti criteri:

- a) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;

- c) per i redditi disponibili inferiori a € 10.000,00 annui, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- d) per i redditi disponibili inferiori a € 15.000,00 annui e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto.

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme* si stabilisce che, se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al patrono stabile o a un difensore di fiducia.

3) DETERMINAZIONE CIRCA I COMPENSI IN FAVORE DEI PERITI

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore dei periti.

I compensi per le perizie disposte dal tribunale, liquidati dal preside del collegio giudicante tenendo conto della complessità dell'accertamento e della eventuale necessità per il perito di avvalersi del contributo di altri specialisti, sono così determinati:

	minimo	massimo
a) perizia psichiatrica o psicologica	€ 450,00	€ 690,00
b) perizia ginecologica o andrologica	€ 280,00	€ 380,00
c) perizia grafologica	€ 200,00	€ 310,00
d) perizia informatica	€ 250,00	€ 350,00

I compensi liquidati comprendono le spese generali e sono al netto di eventuali contributi previdenziali e dell'IVA. Eventuali costi straordinari, quali trasferte o indagini eccezionali, debbono essere previamente autorizzati dal preside del collegio giudicante e sono rimborsati al perito a seguito di esibizione di idonea documentazione.

4) DETERMINAZIONE CIRCA LE ROGATORIE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa le rogatorie.

I costi delle rogatorie sono sostenuti dal tribunale richiedente in favore del tribunale che esegue la rogatoria nella seguente misura, comprensiva di ogni onere:

- 1. Deposizione di una parte in causa € 60,00

2. Deposizione di un teste	€ 30,00
3. Sessione deserta	€ 15,00

5) DETERMINAZIONE CIRCA IL CONTRIBUTO PER LE SEDI DEI TRIBUNALI

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, § 4, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni in ordine ai costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali.

La richiesta di contributo per spese straordinarie concernenti la sede principale o distaccata del tribunale deve essere presentata alla Presidenza della CEI con istanza motivata, nella quale si deve anche dare conto del piano finanziario per la parte della spesa non coperta dal contributo della CEI. Alla istanza deve essere allegato un preventivo analitico e il parere di congruità dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- ristrutturazione della sede, con contributo della CEI non superiore al 50% del costo approvato, con vincolo di destinare i locali ristrutturati a sede del tribunale per un periodo di 20 anni;
- messa a norma dei locali, con contributo della CEI non superiore al 50% del costo approvato, con vincolo di destinare i locali oggetto dell'intervento a sede del tribunale per un periodo di 20 anni.

La durata del vincolo di destinazione può essere ridotta dalla Presidenza della CEI in accoglimento di specifiche e motivate esigenze eccezionali.

La Presidenza della CEI può stabilire che interventi di ristrutturazione o di adeguamento normativo di particolare importanza debbano essere assoggettati alla procedura prevista per gli interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni di cui all'art. 3, n. 6, delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*.

Per ottenere la erogazione del rimborso è necessario esibire certificazione fiscale quietanzata relativa all'intero intervento.

Un nuovo tribunale diocesano o interdiocesano può presentare una istanza di contributo per una nuova sede anche se la diocesi di riferimento ha già ottenuto un contributo in relazione a un differente tribunale.